

Allegato al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  
n. 1910 /Dec/80 del 29 luglio 2009

Deliberazione della Giunta regionale n. 36/1 del 28 luglio 2009 - Direttive applicative

INDICE

- 1. obiettivi generali**
- 2. Portata finanziaria, localizzazione degli interventi**
- 3. intensità dell'aiuto**
- 4. Soggetto responsabile dell'attuazione**
- 5. beneficiari**
- 6. presentazione delle domande di aiuto**
- 7. procedure operative**
  - 7.1 istruttoria delle domande di aiuto e modalità di pagamento*
  - 7.2 modalità di rendicontazione*
- 8. disposizioni finali**

**1. Obiettivi generali**

L'intervento di cui alle presenti direttive è finalizzato a sostenere le imprese zootecniche gravemente danneggiate dagli incendi del 23-24 luglio 2009.

L'intervento consiste nell'erogazione di un sussidio di emergenza finalizzato all'acquisto di alimenti zootecnici necessari a garantire, per un periodo equivalente a tre mesi, la sopravvivenza del bestiame allevato dalle aziende interessate dall'evento calamitoso.

Il sussidio viene erogato.

**2. Portata finanziaria, localizzazione degli interventi**

Coerentemente con quanto disposto con DGR n. 36/1 del 28 luglio 2009, la disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 3.000.000,00 che sarà trasferita interamente ad ARGEA Sardegna.

Gli aiuti sono destinati alle sole aziende ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento.

**3. Intensità dell'aiuto**

L'intensità del sussidio è determinata sulla base del calcolo del fabbisogno alimentare dei capi zootecnici per un periodo di 3 mesi, ottenuto secondo lo schema di cui all'allegata tabella A (fabbisogni alimentari dei capi zootecnici).

Il sussidio massimo concesso, in ogni caso, non potrà essere superiore all'importo dei danni alle scorte alimentari subiti dall'azienda, calcolato secondo i valori indicati nell'allegata tabella B (Costi e fattori di conversione).

Inoltre il sussidio non potrà essere superiore al limite imposto dal Reg. CE n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione agricola, quantificato in € 7.500 ad azienda per triennio.

**4. Soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione.**

Responsabile dell'attuazione dell'intervento di soccorso è ARGEA Sardegna.

Responsabili della gestione dell'istruttoria e del pagamento dei sussidi sono le Amministrazioni comunali nel cui territorio operano le aziende richiedenti il sussidio.

ARGEA Sardegna, nel rispetto delle presenti direttive, dovrà provvedere:

- all'emanazione di apposito Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di sussidio, da pubblicarsi su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna;
- all'esecuzione dei relativi controlli ex post su un campione non inferiore al 5% delle aziende beneficiarie del sussidio;
- al rimborso dei costi sostenuti dalle Amministrazioni Comunali previa acquisizione di apposita rendicontazione di spesa corredata dalla documentazione contabile;
- al monitoraggio e alla rendicontazione finale delle spese sostenute.

Le Amministrazioni Comunali interessate, nel rispetto delle presenti direttive, dovranno provvedere:

- alla ricezione delle domande di aiuto redatte conformemente al modulo di richiesta di sostegno allegata alle presenti direttive;

- all'istruttoria delle richieste di sostegno pervenute anche avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Laore Sardegna;
- al rilascio dei buoni d'ordine, di cui al successivo punto 7, redatti in duplice copia conformemente al modulo allegato alle presenti direttive (allegato 3);
- al pagamento delle fatture emesse a valere sugli impegni di pagamento regolarmente rilasciati dalle stesse Amministrazioni;
- alla rendicontazione ad ARGEA Sardegna delle spese effettuate corredate dalla relativa documentazione contabile.
- alla predisposizione dell'elenco delle domande finanziate, indicando per ciascuna domanda il beneficiario, il CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole), il comune, la spesa ammessa e l'importo del contributo concesso;

## **5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità**

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole le cui aziende, ricadenti nei territori dei comuni di cui al precedente punto 2, abbiano subito un danno direttamente correlato all'evento calamitoso.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

## **6. Presentazione delle domande di aiuto**

Le domande di aiuto dovranno essere presentate presso l'Amministrazione Comunale competente per territorio, redatte secondo il modello di richiesta di sostegno allegato alla presente direttiva nel quale deve essere esplicitamente indicato il CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole) assegnato all'impresa richiedente.

Le domande devono essere presentate perentoriamente entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'apposito Avviso di apertura e chiusura dei termini.

Le domande presentate prima della pubblicazione dell'Avviso sono ammissibili purché redatte conformemente a quanto previsto dalle presenti direttive.

Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate oltre i termini.

## **7. Procedure operative**

### **7.1. Istruttoria delle domande di contributo e modalità di pagamento.**

Su tutte le domande di aiuto presentate le Amministrazioni Comunali competenti per territorio provvederanno, con il supporto dei tecnici dell'Agenzia LAORE Sardegna o autonomamente, all'accertamento istruttorio effettuato attraverso la redazione del modello di valutazione della richiesta di aiuto (Allegato 2 delle presenti direttive) che evidenzia i calcoli effettuati per:

- la verifica della congruità dell'entità dell'aiuto rispetto ai danni subiti;
- la verifica dell'importo dell'aiuto rispetto ai vincoli imposti dal Reg. CE n. 1535/07.

Le Amministrazioni Comunali provvederanno, inoltre, a verificare il possesso dei requisiti previsti dal punto 5 delle presenti direttive.

A conclusione dell'attività istruttoria e a seguito della quantificazione dell'aiuto concedibile, l'Amministrazione Comunale provvede al rilascio dei buoni d'ordine per la fornitura di alimenti per il bestiame delle aziende zootecniche, numerati in ordine progressivo e redatti in duplice copia. Ogni buono ha un valore di € 50,00. L'originale viene consegnato al beneficiario, mentre una copia conforme viene trasmessa ad ARGEA Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive – Viale Adua, 1 – Sassari – per gli aspetti relativi alla rendicontazione ed al rimborso delle spese sostenute.

L'Amministrazione comunale, previa acquisizione della documentazione contabile relativa all'acquisto degli alimenti zootecnici autorizzati attraverso l'impegno di pagamento, provvede direttamente al pagamento delle fatture.

ARGEA Sardegna, a seguito dell'acquisizione dell'elenco dei beneficiari degli aiuti, provvede all'esecuzione dei controlli in loco su un campione di domande non inferiore al 5%.

Qualora ARGEA Sardegna accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

### **7.2. Modalità di rendicontazione.**

Le Amministrazioni Comunali provvedono entro 20 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di aiuto a trasmettere la richiesta di rimborso ad ARGEA Sardegna – Area di Coordinamento Attività Ispettive – Viale Adua, 1 – Sassari – .

La richiesta di rimborso si compone:

- dell'elenco delle aziende beneficiarie con evidenza dell'aiuto concesso per ogni azienda e del documento contabile di riferimento;
- di copia della totalità dei buoni d'ordine rilasciati dall'Amministrazione Comunale corredati da originale o copia conforme del documento contabile di riferimento;
- dell'elenco dei pagamenti effettuati.

#### **8. Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.